



**COMUNE DI
VOLONGO**
Provincia di Cremona

Codice Ente: 108171
COPIA

**DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE**
Sessione ordinaria di prima convocazione
- seduta pubblica -

n° **5** del **24.04.2021**

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ALIQUOTE ANNO 2021.

L'anno **duemilaventuno** addì **ventiquattro** del mese di **aprile** alle ore **09.00** nella Sala delle Adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano:

			Presenti - Assenti	
1	NAVARRA FABIO	Sindaco	P	
2	DELLABONA DANIELE	Consigliere gruppo di maggioranza	P	
3	PICCININI GIOVANNI	Consigliere gruppo di maggioranza	P	
4	PINZI MAURIZIO	Consigliere gruppo di maggioranza	P	
5	RONGONI ANTONIO	Consigliere gruppo di maggioranza	A	
6	ANELLI KATIA	Consigliere gruppo di maggioranza	P	
7	FERRARI AGNESE	Consigliere gruppo di maggioranza	P	
8	FONTANA ROBERTO	Consigliere gruppo di maggioranza	A	
9	RAPUZZI CARLO	Consigliere gruppo di maggioranza	P	
10	ALBERTI MANUELA	Consigliere gruppo di maggioranza	P	
Totale			8	2

Partecipa all'adunanza l'infrascritto **SEGRETARIO COMUNALE**, Dott.ssa **ROSELLA MOSTI**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Si prende atto dell'assenza giustificata dei Consiglieri Comunali: Signor Rongoni Antonio e Signor Fontana Roberto.

Accertata la validità dell'adunanza, il Geom. **FABIO NAVARRA** nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e dichiarando aperta la seduta invita il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

UDITA la relazione del Sindaco,

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITI gli ulteriori dettagli del Responsabile del Servizio Amministrativo Economico Finanziario, Rag. Fabio Guerreschi;

VISTO l'art. 1 della Legge 27 Dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ed in particolare:

- il comma 738 che ha abrogato, a decorrere dal 01/01/2020, l'Imposta Unica Comunale (IUC) di cui all'art. 1 comma 639 della L. 147/2013, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti TARI;
- i commi da 739 a 783, che ridisciplinano l'Imposta Municipale Propria (IMU);

RICHIAMATI interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU;

VISTE, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019;

DATO ATTO che l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della L. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

RILEVATO, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad "alloggi sociali" come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

RICHIAMATO, in particolare, il comma 741 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo;

CONSIDERATO che:

* l'art. 1, comma 758, della L. n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;

b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;

c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;

d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

* in base alle disposizioni di cui all'art. 1 comma 743 della L. n. 160/2019 che stabilisce che in presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni, la "finzione giuridica" di non edificabilità delle aree considerate fabbricabili si applica solo ai soggetti in possesso dei requisiti di coltivatore diretto o I.A.P.;

* il comma 760, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, già previsto dal comma 53, dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

* il comma 747, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma, con alcune modifiche, le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile, già previste in regime di IUC:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;

c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;

RICHIAMATO, altresì, l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019.

RICHIAMATI i seguenti commi dell'art. 1, L. n. 160/2019:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;

- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26

febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;

- il comma 751, che fissa l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, nonché stabilisce che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

- il comma 752, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del Consiglio comunale, l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;

- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;

RICHIAMATE E TENUTO CONTO:

- della deliberazione n. 9 del 23.06.2020, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del regolamento per la disciplina della nuova IMU di cui alla Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (legge di bilancio 2020);

- della deliberazione della C.C. n. 3 del 23.06.2020 avente per oggetto: "Imposta Municipale Propria (IMU) – Aliquote anno 2020";

- della deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 31.03.2021 di determinazione dei valori venali di riferimento delle aree edificabili ai fini dell'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) per l'anno 2021";

- della delibera di G.C. n. 28 del 13.04.2021 di approvazione dello schema della nota di aggiornamento al Documento Unico di programmazione (DUP) periodo 2021/2023;

- della delibera di G.C. n. 29 del 13.04.2021 di approvazione dello schema del bilancio di previsione triennale 2021/2023;

TENUTO CONTO del gettito IMU nell'annualità 2020, nonché delle specifiche necessità del Bilancio di Previsione 2021/2023, per effetto delle quali è necessario confermare per l'anno 2021 le aliquote dell'imposta municipale propria "IMU" vigenti nel 2020 come di seguito riportato:

ALIQUOTE	TIPO DI IMMOBILE
0,40%	abitazione principale di lusso
0,10%	fabbricati rurali strumentali
0,10%	"beni merce"
0,86%	terreni agricoli
0,96%	fabbricati gruppo "D"
0,96%	aree fabbricabili
0,96%	altri immobili

DATO ATTO che l'applicazione delle aliquote come sopra stabilite, comporta un gettito stimato, per l'anno 2021 di € 120.000,00 tenuto conto anche della maggior base imponibile a seguito dell'attività di accertamento;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, L. n. 160/2019, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse;

ATTESO che il prospetto delle aliquote IMU di cui al sopra citato comma 757 non è ad oggi rinvenibile accedendo al suddetto portale;

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

EVIDENZIATO che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nel Regolamento approvato con atto di C.C. n. 2 del 23.06.2020, si rinvia alle norme vigenti inerenti alla "nuova" IMU ed alle altre norme vigenti e compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

CONSIDERATO:

- che l'art. 107, comma 2 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato da ultimo dall'art. 106, comma 3-bis del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, dispone "Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione di cui all'art. 151, comma 1 del citato D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 gennaio 2021";

- che l'articolo unico del Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 in data 18 gennaio 2021, dispone:

- "1. Il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2021/2023 da parte degli Enti Locali è differito al 31 marzo 2021.
- 2. Ai sensi dell'art. 163, comma 3 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli Enti Locali l'esercizio provvisorio del Bilancio, sino alla data di cui al comma 1";

- che l'art. 30 comma 4 D.L. 22.03.2021 n. 41 (pubblicato sulla G.U. n. 70 del 22.03.2021) ha ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali dal 31 marzo 2021 al 30 aprile 2021;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile sulla proposta di deliberazione ai sensi degli art. 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI:

- il D.Lgs. 18.08.2000 n.267 "TUEL";
- il D.Lgs. 30.12.1992 n.504;

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

APERTA E CHIUSA la discussione per mancanza di interventi;

CON VOTI favorevoli n. 8, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi dai n. 8 Consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

1. DI CONSIDERARE la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e che si intende recepita e riportata al presente punto del dispositivo;

2. DI CONFERMARE le sotto riportate aliquote della "nuova" IMU, da applicare nell'anno 2021:

ALIQUOTE	TIPO DI IMMOBILE
0,40%	abitazione principale di lusso
0,10%	fabbricati rurali strumentali
0,10%	"beni merce"
0,86%	terreni agricoli
0,96%	fabbricati gruppo "D"
0,96%	aree fabbricabili
0,96%	altri immobili

3. DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Ministero dell'Economia e finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'art. 1, comma 767 della L. 160/2019, ai fini del conferimento dell'efficacia della medesima;

4. DI DARE ATTO che le stesse sono state determinate in conformità alla normativa vigente;

5. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è finalizzato all'acquisizione delle risorse finanziarie necessarie per far fronte alla normale attività dell'Ente e per mantenere i livelli attuali dei servizi erogati alla collettività;

6. DI DARE ATTO che viene rispettato il vincolo di Legge relativo al livello massimo del prelievo, in base al quale le aliquote IMU non devono risultare superiori al 10,6 per mille.

SUCCESSIVAMENTE,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTI favorevoli n. 8, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi per alzata di mano dai n. 8 consiglieri presenti e votanti,

DICHARA

immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134, c. 4 del D.L.gs T.U. 18.08.2000 n. 267, data l'urgenza di provvedere.

COMUNE DI VOLONGO

Provincia di Cremona

Allegato alla deliberazione di
C.C. n. 5 del 24.04.2021

PARERI OBBLIGATORI AI SENSI ART. 49 T.U.E.L. n. 267/2000.

Proposta di deliberazione

OGGETTO: **IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ALIQUOTE ANNO 2021.**

1) Parere in ordine alla regolarità tecnica.

FAVOREVOLE

Si attesta per il presente atto la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000 come modificato e integrato dal Decreto Legge n. 174/2012 convertito con Legge 213/2012.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Rag. Fabio Guerreschi

.....

2) Parere in ordine alla regolarità contabile:

FAVOREVOLE

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO**
f.to Rag. Fabio Guerreschi

.....

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO PRESIDENTE

F.to Geom. Fabio Navarra

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Rosella Mosti

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/00)

Io sottoscritto Segretario Comunale certifico che copia della presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio e vi rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1°, T.U.E.L n.267/2000.

Volongo, li 28/04/2021

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Rosella Mosti

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Volongo, li 28/04/2021



Il Segretario Comunale
Dott.ssa Rosella Mosti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ (Art.134, comma 3°, D.Lgs.267/00)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134, comma 3, T.U.E.L. n.267/2000.

Volongo, li ____ / ____ / ____



Il Segretario Comunale